



COMUNE DI CAMMARATA
PROV. DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 56 del 30.11.2009

Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi

TITOLO I NORME GENERALI

Art.1

Oggetto, finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici etc) o da terzi.
2. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali:
 - a) stadio comunale e campetti attigui in C.da Salaci;
 - b) centro polifunzionale in C.da Fico;
 - c) campo di calcio a cinque nei pressi di Via Ugo La Malfa;
 - d) palestra scuola media;

Art. 2

Definizione attività di interesse pubblico

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
3. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
 - la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
 - la attività sportiva per le scuole;
 - la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
 - la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 3

Quadro delle competenze

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:
 - il Consiglio Comunale;
 - la Giunta Municipale;
 - i Dirigenti.
2. Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:
 - individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;

- la approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi,
 - la istituzione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
 - l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
3. Spetta alla Giunta Municipale:
- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a. alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b. alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel "*Regolamento comunale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi*" e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.
4. Spetta ai Dirigenti:
- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Municipale;
 - predisporre la modulistica per la richiesta di concessione in uso degli impianti;
 - rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
 - stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
 - esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale.

Art.4

Modalità di gestione

1. Gli impianti sportivi, tranne quelli eventualmente affidati in concessione a terzi, in applicazione del "*Regolamento comunale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi*" sono gestiti in economia dal Comune.
2. La giunta comunale può disporre, nel rispetto del capo II del presente regolamento, la concessione a terzi qualora ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale rendano difficoltosa la gestione diretta.

Capo I

Della gestione in economia – modalità di utilizzo

Art.5

Concessione in uso

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

1. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

Art. 6

Modalità di assegnazione

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare **entro il 30 Giugno (Mod. C.C. N.56/2009)** di ogni anno, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.
2. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:
 - società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
 - organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale o provinciale riservate ad atleti nei settori giovanili;
 - società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico tecnico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
 - società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.
 1. L'utilizzo della palestra scolastica in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.
4. Per questo motivo il Consiglio di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego della palestra scolastica da parte della comunità, inviano alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola della palestra all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 30 settembre.
5. In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva della palestra, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.
6. Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, nel caso di palestra scolastica, e nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.
7. Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
8. L'assegnazione della palestra e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

1. In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.
9. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
10. L'uso dei campi sportivi da parte di singole persone per allenamenti individuali è concesso dal custode senza particolari formalità, sotto la sua sorveglianza e nell'ambito degli orari di apertura, compatibilmente agli allenamenti e alle gare ufficiali o amichevoli regolarmente autorizzati e col divieto di utilizzare spogliatoi e docce.
11. Per lo stadio comunale l'utilizzo per allenamenti individuali è ammesso esclusivamente sui campetti attigui.
12. I campetti attigui allo stadio comunale potranno essere utilizzati per gli allenamenti e per finalità ludico/sportive ad eccezione dei giorni riservati alle società sportive.

Art. 7

Modalità di utilizzo

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
4. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.
5. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla amministrazione Comunale.
6. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
7. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
8. La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
9. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
 - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno della palestra e comunque degli altri impianti sportivi;
 - effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
 - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;

- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
10. Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Art. 8

Orari di utilizzo impianti

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.
2. La domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
3. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art.9

Durata della concessione in uso degli impianti

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

Art.10

Rinuncia

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 11

Sospensione

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopra descritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso né dal Comune.

Art.12

Revoca

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.7, nonché per

il **Comune di Cammarata** – *Regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali* mancato pagamento delle tariffe, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art.13

Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
2. Chiunque richieda l'uso degli impianti per le finalità di cui al comma precedente, unitamente alla richiesta ove saranno specificate le generalità del soggetto richiedente, il tipo di manifestazione, il giorno, la durata e l'afflusso presunto di partecipanti, dovrà esibire la ricevuta di pagamento della tariffa; per alcuni impianti inoltre potrà essere prevista la presentazione di un deposito cauzionale a garanzia dei danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.
3. In caso di manifestazioni pubbliche, il richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese a:
 - a) compiere quanto prescritto dalle autorità di PS ed eventualmente da altre autorità competenti per il regolare svolgimento della manifestazione e a predisporre i necessari servizi previsti dalla legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso;
 - b) provvedere al servizio sanitario.

Art. 14

Agibilità impianti

1. L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive che per quelle extra sportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

CAPO II

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI

Art.15

Affidamento della gestione degli impianti sportivi

1. La gestione di impianti sportivi comunali può essere affidata a terzi nelle more del *"Regolamento comunale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi"* approvato dal Consiglio Comunale.

TITOLO II

TARIFFE

Art. 16
Determinazione tariffe.

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, istituite con delibera del consiglio comunale ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione della approvazione della proposta di Bilancio preventivo.
2. Le tariffe possono essere:
 - orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
 - a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Art. 17
Modalità di pagamento.

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario, negli altri casi al Comune.
3. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
4. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
5. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti , feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
6. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.
7. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
8. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione .
9. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art.18
Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie e superiori che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. L'uso gratuito è previsto nel caso di utilizzo a norma dei commi 11 e 12 dell'art. 6 nonché nel caso di richieste avanzate per il campetto di Contrada Fico e di quello nei

pressi di Via Ugo la Malfa da gruppi di ragazzi di età inferiore ai 18 e residenti a Cammarata.

3. Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al vigente regolamento per concessione di benefici economici.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia :

- al T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L.23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- *all' art.90 della legge 27 dicembre 2002,n.289;*
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 20

Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dello Statuto Comunale.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite. E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
4. Le tariffe istituite con delibera del Consiglio Comunale entreranno in vigore il primo giorno utile dalla loro pubblicazione

INDICE ANALITICO

TITOLO I – NORME GENERALI.

Art. 1	2
Oggetto, finalità	2
Art. 2	2
Definizione attività di interesse pubblico	2
Art. 3	2
Quadro delle competenze	2
Art. 4	3
Modalità di gestione.....	3
Capo I	4
Della gestione in economia – modalità di utilizzo	4
Art. 5	4
Concessione in uso	4
Art. 6	4
Modalità di assegnazione	4
Art. 7	5
Modalità di utilizzo.....	5
Art. 8.....	6
Orari di utilizzo impianti.....	6
Art. 9.....	6
Durata della concessione in uso degli impianti.....	6
Art. 10	6
Rinuncia	6
Art. 11	6
Sospensione.....	6
Art. 12	7
Revoca.....	7
Art. 13	7
Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive.....	7
Art. 14	7
Agibilità impianti.....	7
CAPO II	8
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI	8
Art. 15	8
Affidamento della gestione degli impianti sportivi	8
Art. 16.....	8
Determinazione tariffe.....	8
Art. 17	8
Modalità di pagamento.....	8
Art. 18.....	9
Uso gratuito degli impianti.....	9
TITOLO III	9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	9
Art. 19	9
Rinvii	9
Art. 20.....	10
Norme transitorie.....	10